

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 227

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante «Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate»

(Parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dell'articolo 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 aprile 2003)

—————

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE
ARMATE”, A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 86**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. PREMESSA

L’articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 86 conferisce al Governo la delega per modificare la disciplina dei trattamenti stipendiali del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva che prevedano la sostituzione dell’attuale sistema dei livelli con quello dei parametri in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

L’iniziativa del legislatore è stata originata dalla constatata inadeguatezza dell’attuale sistema dei livelli stipendiali rispetto ai peculiari ordinamenti su base gerarchica del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Infatti, il sistema stipendiale attuale comporta la coesistenza di più qualifiche o gradi nello stesso livello con l’attribuzione, quindi, di trattamenti economici sostanzialmente analoghi a personale cui vengono invece conferite funzioni e responsabilità diverse.

L’inadeguatezza del sistema si è ulteriormente accentuata, nel corso del tempo, anche per effetto di una serie di interventi “correttivi” che hanno alterato in parte l’attuale sistema dei livelli. Ne è derivata, di fatto, una proliferazione di posizioni economiche spesso non coerenti all’assetto ordinamentale del personale, provocando marcate sovrapposizioni e scavalcamenti tra qualifiche e gradi, anche di ruoli diversi.

Sulla base di tale criticità il legislatore ha ritenuto necessario indicare, quali criteri di delega per l’intervento riformatore, la semplificazione e la razionalizzazione del sistema stipendiale vigente, valorizzando contestualmente la specificità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nell’ambito del pubblico impiego.

In particolare, per il conseguimento di tali obiettivi è stata prevista l’introduzione di un sistema basato su parametri stipendiali differenziati per ciascun grado o qualifica al fine di far corrispondere ad ogni posizione ordinamentale un differenziato trattamento stipendiale.

Infatti, il sistema dei parametri impone la correlazione, secondo criteri di coerente progressività, del trattamento stipendiale con le funzioni svolte e i livelli di responsabilità propri di ciascun grado o qualifica.

In attuazione dei predetti principi di delega, il presente decreto legislativo introduce, quindi, per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate un sistema parametrico.

Il parametro consente di differenziare i trattamenti stipendiali secondo una scala di valori, basata su più punti parametrici, connessa con la progressione di carriera. Dall’adozione del sistema parametrico deriva, quale automatica conseguenza, la progressività dei valori stipendiali.

Nella scala citata, il punto parametrico costituisce l'unità di misura, il cui valore di riferimento è determinato in rapporto percentuale allo stipendio della posizione iniziale del ruolo di base.

Moltiplicando il valore del punto parametrico per il parametro attribuito a ciascuna posizione si ottiene il trattamento economico stipendiale di riferimento.

2. MODALITA' SEGUITE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI

Per attuare la delega si è proceduto preliminarmente all'analisi dell'attuale sistema stipendiale del comparto.

Al riguardo, sono emerse le seguenti distonie:

- eccessivo appiattimento tra le retribuzioni stipendiali delle qualifiche inferiori e quella delle qualifiche superiori;
- esistenza di marcate sovrapposizioni e scavalcamenti tra le diverse posizioni stipendiali, non sempre coerenti con la progressione in carriera, con le diverse responsabilità correlate al possesso di una determinata qualifica o grado, nonché con il sistema di tipo gerarchico proprio degli ordinamenti del comparto sicurezza.

Per ovviare a tale situazione, che registra ben 27 posizioni differenziate, lo schema di decreto individua 19 posizioni complessive corrispondenti alle attuali qualifiche e gradi, salvaguardando contestualmente anche le anzianità maturate nelle posizioni apicali dei ruoli non direttivi, per valorizzare la professionalità acquisita.

A tal fine sono state introdotte quattro posizioni economiche aggiuntive differenziate: una riferita all'ispettore superiore "sostituto commissario" (e gradi o qualifiche equiparate), cui sono correlate funzioni di particolare rilevanza; le altre finalizzate ad attribuire un ponderato riconoscimento all'anzianità maturata nella sola qualifica apicale dei ruoli non direttivi. In tal modo, dopo otto anni nelle predette posizioni apicali, si raggiunge un parametro più elevato rispetto a quello attribuito al pari qualifica con minore anzianità.

Nella progressione dei parametri è previsto un maggiore riconoscimento alle promozioni al grado o alla qualifica superiore, differenziato, sia in ragione dell'importanza e delle responsabilità dei diversi qualifiche o gradi e dei meccanismi selettivi per l'accesso ai medesimi, sia del periodo di permanenza nella qualifica o gradi di provenienza.

Il sistema dei parametri introdotto dal presente schema di decreto si basa sui seguenti criteri:

- la base di riferimento dei parametri è rappresentata dall'attuale trattamento stipendiale comprensivo di scatti gerarchici, scatti aggiuntivi, nonché degli emolumenti pensionabili di riordino attribuiti al personale secondo la vigente normativa; nella base di riferimento è stata anche inserita l'indennità integrativa speciale, sterilizzandone gli effetti ai fini del trattamento pensionistico, analogamente a quanto già attuato nei confronti del personale del Comparto Ministeri;
- il valore del punto parametrico, in sede di prima applicazione, è stato convenzionalmente fissato in 149,15 di euro - al fine di raccordare i principi di delega con le risorse disponibili - suscettibile di variazioni in occasione dei futuri rinnovi contrattuali;

- il parametro attribuito alle qualifiche di agente, carabiniere, finanziere, 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti è stato fissato a 101,25, anziché in 101,2032853, al fine di renderlo coerente con i decimali degli altri parametri. Si tratta di un intervento meramente tecnico correlato agli arrotondamenti. Peraltro è previsto che il predetto parametro, fino a quando non interverranno i rinnovi contrattuali, non modifica il trattamento stipendiale in godimento da tale personale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- i parametri superiori a quello di base sono stati differenziati in relazione al grado, prevedendo incrementi progressivi fino ad arrivare al parametro 150 per la qualifica apicale del ruolo direttivi;
- considerato che il nuovo regime stipendiale basato sui parametri sostituisce l'attuale sistema dei livelli retributivi con i correlati scatti gerarchici, scatti aggiuntivi ed emolumenti pensionabili, lo schema di decreto prevede che il nuovo sistema entri in vigore il 1° gennaio 2005, quando saranno disponibili gli stanziamenti a regime (638 milioni di euro) necessari per dare piena attuazione ai parametri;
- per gli anni 2002, 2003 e 2004, ferma restando la vigenza dell'attuale sistema stipendiale per livelli e scatti, lo schema in argomento prevede l'attribuzione di un acconto proporzionale ai nuovi parametri, sulla base degli stanziamenti concessi per detti anni (47 milioni euro per il 2002, 142 per il 2003, 288 per il 2004);
- il provvedimento reca anche disposizioni volte a coordinare gli effetti della parametrizzazione con la disciplina transitoria introdotta dai decreti legislativi che nel 2001 hanno apportato disposizioni integrative e correttive al riordino delle carriere del 1995.

3. ANALISI DELL'ARTICOLATO

L'articolato è diviso in due capi.

Il primo capo, che comprende 4 articoli, riguarda l'introduzione, a decorrere dal 2005, del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze Armate.

L'articolo 1 definisce l'ambito applicativo del provvedimento, individuandolo nel personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ad eccezione di quello direttivo destinatario del trattamento economico o stipendiale dirigenziale.

L'articolo 2 prevede che il nuovo sistema dei parametri stipendiali entra in vigore il 1° gennaio 2005, con la contestuale soppressione dei livelli stipendiali e che quindi fino a quella data il trattamento stipendiale del predetto personale continua ad essere determinato in base ai livelli retributivi attualmente in vigore.

Il medesimo articolo individua, nella fase di prima applicazione, il valore del punto di parametro in 149,15 euro annui lordi e stabilisce i parametri per ciascun grado o qualifica, rinviando alle tabelle 1 e 2 allegate allo schema di decreto, precisando che i parametri

correlati alle anzianità sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica o grado interessati.

Stabilisce altresì che i gli incrementi stipendiali derivanti dai rinnovi contrattuali saranno determinati attraverso l'aumento del valore del punto di parametro.

L'articolo 3 disciplina gli effetti derivanti dall'applicazione del nuovo sistema dei parametri.

In particolare, individua le componenti economiche, indicate nelle tabelle allegate 3 e 4, che a decorrere dal 1° gennaio 2005 confluiscono nel trattamento stipendiale basato sui parametri.

Dispone inoltre che la quota dell'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile per l'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in analogia a quanto già determinato per il personale del comparto Ministeri nonché per il calcolo del trattamento economico del personale che presta servizio all'estero.

Prevede una clausola di salvaguardia per il personale che accede a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta un parametro inferiore a quello in godimento mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam" pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello spettante nel nuovo parametro; tale assegno concorre alla formazione del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità di buonuscita in caso di cessazione dal servizio.

Il medesimo articolo, prevede, infine, che le disposizioni del decreto non hanno effetti nei confronti del personale già collocato in ausiliaria fino al 2 gennaio 2005.

L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia per garantire che il personale percettore di retribuzione individuale di anzianità, sulla quale attualmente sono calcolati anche gli scatti gerarchici ed aggiuntivi, all'atto della soppressione di questi ultimi, al 1 gennaio 2005, non percepisca un incremento economico inferiore a quello previsto dalle tabelle 1 e 2 allegate allo schema di decreto.

Il Capo II del decreto, dall'articolo 5 all'articolo 16, reca disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 5 in relazione agli stanziamenti previsti per gli anni 2002, 2003 e 2004, prevede che al personale in servizio, rispettivamente al 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2004, vengano corrisposte delle anticipazioni determinate in misura percentuale alle differenze stipendiali derivanti dall'introduzione del sistema dei parametri. Gli importi di tali anticipazioni, utili ai fini del calcolo della base pensionabile e di buonuscita per il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004, sono indicati nelle tabelle A1, A2, A3 e B1, B2 e B3 allegate al provvedimento.

L'articolo 6 prevede che i benefici economici derivanti dall'introduzione dei parametri non hanno effetto sui trattamenti economici accessori che continueranno, pertanto, ad essere corrisposto negli importi vigenti.

Lo stesso articolo stabilisce che fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dalle procedure di contrattazione e di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi equiparati non modifica il trattamento

stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 7 conferma nel nuovo sistema dei parametri la vigente disposizione di salvaguardia economica per gli ispettori capo e gradi equiparati con 10 anni di anzianità, già contenuta nei decreti correttivi del 2001, che attribuiva a tale personale il trattamento economico della qualifica di ispettore superiore o gradi equiparati.

Gli articoli da 8 a 13, relativi rispettivamente alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Forze Armate, prevedono una serie di disposizioni, tra loro omogenee, che si rendono necessarie per coordinare il nuovo sistema dei parametri con la disciplina transitoria recata dai decreti legislativi correttivi del riordino delle carriere operato nel 1995.

Tali decreti, nel procedere a taluni interventi di carattere ordinamentale avevano, infatti, attribuito scatti aggiuntivi per le qualifiche o gradi apicali dei tre ruoli non direttivi, fissando, per un periodo transitorio, anzianità ridotte per la loro corresponsione.

La soppressione degli scatti aggiuntivi impone di coordinare tale disciplina transitoria (tuttora vigente) con il nuovo sistema dei parametri.

In particolare, con le norme in esame viene confermato il requisito temporale per l'attribuzione dei benefici economici già previsti (scatto aggiuntivo) per gli assistenti capo, sovrintendenti capo e qualifiche e gradi corrispondenti, ai fini dell'inquadramento nel parametro apicale dei rispettivi ruoli, con più di otto anni di anzianità di grado o qualifica.

Analogamente, lo schema di decreto prevede che agli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti, sia attribuito il parametro corrispondente al grado o qualifica rivestito con otto anni di anzianità.

Sempre al fine di operare il necessario raccordo del nuovo sistema con l'attuale normativa, lo schema di decreto prevede un intervento tecnico sul requisito per l'ammissione a selezione per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e posizioni corrispondenti. Tale misura deriva dal fatto che il sistema introdotto con il riordino del 2001 era basato, sotto il profilo della tempistica, sul momento di acquisizione dello scatto aggiuntivo, istituto abrogato proprio dal sistema dei parametri. In tale ottica, salvaguardando anche il regime transitorio del 2001, il provvedimento in esame prevede che l'acquisizione della denominazione o qualifica apicale avvenga al quindicesimo anno dalla promozione al grado apicale dei ruoli ispettori o marescialli.

L'Articolo 14 reca disposizioni particolari per il personale militare, coordinando la normativa attualmente in vigore con il nuovo sistema dei parametri, al fine di salvaguardare il trattamento economico degli ufficiali di complemento, o in ferma prefissata e rafferma, nonché di prima nomina.

L'articolo 15 individua le disposizioni abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2005, in relazione all'introduzione del sistema dei parametri previsto dal presente decreto

L'articolo 16 reca la clausola finanziaria.

TABELLA 1

(ART. 2 comma 1)

PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995 N° 195

FORZE DI POLIZIA

POLIZIA DI STATO (*)		ARMA DEI CARABINIERI		CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA		CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		CORPO FORESTALE DELLO STATO (*)		PARAMETRI	
DIRETTIVI			UFFICIALI			DIRETTIVI			DIRETTIVI		
VICE QUESTORE AGGIUNTO	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE					COMMISSARIO SUPERIORE FORESTALE			150,00	
COMMISSARIO CAPO	CAPTANO	CAPTANO				COMMISSARIO COORDINATORE PENITENZIARIO	COMMISSARIO CAPO FORESTALE			144,50	
COMMISSARIO	TENENTE	TENENTE				COMMISSARIO CAPO PENITENZIARIO	COMMISSARIO FORESTALE			139,00	
VICE COMMISSARIO	SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE				COMMISSARIO PENITENZIARIO	VICE COMMISSARIO FORESTALE			133,25	
			RUOLO ISPETTORI			VICE COMMISSARIO PENITENZIARIO		RUOLO ISPETTORI			
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS "LUOGOTENENTE"	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS "LUOGOTENENTE"				RUOLO ISPETTORI					
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS (con 8 anni nella qualifica)	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS (con 8 anni nel grado)	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS (con 8 anni nel grado)				ISPETTORE SUPERIORE SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE SCELTO			139,00	
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS				ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)	ISPETTORE SUPERIORE (con 8 anni nella qualifica)			135,50	
ISPETTORE CAPO	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO				ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE			133,00	
ISPETTORE	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO				ISPETTORE CAPO	ISPETTORE CAPO			128,00	
VICE ISPETTORE	MARESCIALLO	MARESCIALLO				ISPETTORE	ISPETTORE			124,00	
			RUOLO SOVRINTENDENTI			VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE			120,75	
SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	BRIGADIERE CAPO (con 8 anni nel grado)	BRIGADIERE CAPO (con 8 anni nel grado)				RUOLO SOVRINTENDENTI	RUOLO SOVRINTENDENTI				
SOVRINTENDENTE CAPO	BRIGADIERE CAPO	BRIGADIERE CAPO				SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)			122,50	
SOVRINTENDENTE	BRIGADIERE	BRIGADIERE				SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO			120,25	
VICE SOVRINTENDENTE	VICE BRIGADIERE	VICE BRIGADIERE				SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE			116,25	
			RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI			VICE SOVRINTENDENTE	VICE SOVRINTENDENTE			112,25	
ASSISTENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	APPUNTATO SCELTO (con 8 anni nel grado)	APPUNTATO SCELTO (con 8 anni nel grado)				RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI				
ASSISTENTE CAPO	APPUNTATO SCELTO	APPUNTATO SCELTO				RUOLO ASSISTENTI E AGENTI	RUOLO ASSISTENTI E AGENTI				
ASSISTENTE	APPUNTATO	APPUNTATO				ASSISTENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)	ASSISTENTE CAPO (con 8 anni nella qualifica)			113,50	
AGENTE SCELTO	CARABINIERE SCELTO	CARABINIERE SCELTO				ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO			111,50	
AGENTE	CARABINIERE	CARABINIERE				ASSISTENTE	ASSISTENTE			108,00	
						AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO			104,50	
						AGENTE	AGENTE			101,25	

(*) COMPRESSE LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI

TABELLA 2

(ART. 2 comma 1)

PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995 N° 195

FORZE ARMATE			PARAMETRI
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI			
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	CAPITANO DI FREGATA CAPITANO DI CORVETTA	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	150,00
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	144,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	139,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	133,25
RUOLO MARESCIALLI			
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	RUOLO MARESCIALLI 1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	RUOLO MARESCIALLI 1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	139,00
1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	135,50
1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	133,00
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1° CLASSE	MARESCIALLO 1° CLASSE	128,00
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2° CLASSE	MARESCIALLO 2° CLASSE	124,00
MARESCIALLO	CAPO 3° CLASSE	MARESCIALLO 3° CLASSE	120,75
RUOLO SERGENTI			
SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 anni nel grado)	RUOLO SERGENTI 2° CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	RUOLO SERGENTI SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 anni nel grado)	122,50
SERGEANTE MAGGIORE CAPO	2° CAPO SCELTO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	120,25
SERGEANTE MAGGIORE	2° CAPO	SERGEANTE MAGGIORE	116,25
SERGEANTE	SERGEANTE	SERGEANTE	112,25
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE			
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE SOTTOCAPO DI 1° CLASSE SCELTO (con 8 anni nel grado)	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE 1° AVIERE CAPO SCELTO (con 8 anni nel grado)	113,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1° CLASSE SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	111,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO	SOTTOCAPO DI 1° CLASSE	1° AVIERE CAPO	108,00
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	SOTTOCAPO DI 2° CLASSE	1° AVIERE SCELTO	104,50
1° CAPORAL MAGGIORE	SOTTOCAPO DI 3° CLASSE	AVIERE CAPO	101,25

TABELLA 3

(Art. 2, comma 4)

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

TABELLA DEGLI STIPENDI AL 1° GENNAIO 2005 BASATI SUI PARAMETRI

POSIZIONI DI PROVENIENZA (*)	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI (*)						POSIZIONI ECONOMICHE DI PROVENIENZA					STIPENDIO BASATO SUL SISTEMA DEI PARAMETRI	
	STIPENDIO ANNO 2004 (L. 300)	NUMERO SCATTI GRADUATI (L. 300)	NUMERO SCATTI ANNI (L. 300)	NUMERO SCATTI ANNI (L. 300)	ENCLAVAMENTO DI PROVENIENZA (L. 300)	ESCLUSIVITA' (L. 300)	ESCLUSIVITA' (L. 300)	ESCLUSIVITA' (L. 300)	ESCLUSIVITA' (L. 300)	ESCLUSIVITA' (L. 300)	ESCLUSIVITA' (L. 300)	PARAMETRI	STIPENDIO ANNO 2005 CON PARAMETRI
VICE QUESTORE AGGIUNTO	14.437,35	0	0	0								150,00	22.372,50
COMMISSARIO CAPO	12.843,32	1	0	0								154,50	21.552,18
COMMISSARIO	12.843,32	0	0	0								139,00	20.771,85
VICE COMMISSARIO	11.851,89	0	0	0								133,25	19.874,51
RUOLO REPERTORI													
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO COMMISSARIO	11.851,89	0	2	0								139,00	20.771,85
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE	11.851,89	0	1	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 8 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 7 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 6 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 5 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 4 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 3 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 2 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 1 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE SUPERIORE S.U.P.S. SOSTITUITO SOTTILE (con 0 a. nella qualifica)	11.851,89	0	0	0								135,50	20.208,83
ISPEZIONE CAPO	11.082,66	0	0	0								128,00	19.891,20
ISPEZIONE	10.379,57	1	0	0								124,00	18.954,80
VICE ISPEZIONE	9.875,07	2	0	0								120,75	18.009,84
VICE ISPEZIONE	9.875,07	2	0	0								120,75	18.009,84
RUOLO SOVRINTENDENTI													
SOVRINTENDENTE CAPO CON 20 ANNI DI SERV. E 10 A. nella qualifica	10.379,57	0	1	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 19 ANNI DI SERV. E 9 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 18 ANNI DI SERV. E 8 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 17 ANNI DI SERV. E 7 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 16 ANNI DI SERV. E 6 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 15 ANNI DI SERV. E 5 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 14 ANNI DI SERV. E 4 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 13 ANNI DI SERV. E 3 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 12 ANNI DI SERV. E 2 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 11 ANNI DI SERV. E 1 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 10 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 9 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 8 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 7 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 6 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 5 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 4 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 3 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 2 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 1 ANNO DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
SOVRINTENDENTE CAPO CON 0 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	10.379,57	0	0	0								122,50	18.270,84
ASSISTENTE CAPO CON 16 ANNI DI SERV. E 10 A. nella qualifica	8.776,59	3	1	0								113,50	16.628,53
ASSISTENTE CAPO CON 15 ANNI DI SERV. E 9 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								111,50	16.630,73
ASSISTENTE CAPO CON 14 ANNI DI SERV. E 8 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								109,50	16.632,93
ASSISTENTE CAPO CON 13 ANNI DI SERV. E 7 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								107,50	16.635,13
ASSISTENTE CAPO CON 12 ANNI DI SERV. E 6 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								105,50	16.637,33
ASSISTENTE CAPO CON 11 ANNI DI SERV. E 5 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								103,50	16.639,53
ASSISTENTE CAPO CON 10 ANNI DI SERV. E 4 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								101,50	16.641,73
ASSISTENTE CAPO CON 9 ANNI DI SERV. E 3 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								99,50	16.643,93
ASSISTENTE CAPO CON 8 ANNI DI SERV. E 2 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								97,50	16.646,13
ASSISTENTE CAPO CON 7 ANNI DI SERV. E 1 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								95,50	16.648,33
ASSISTENTE CAPO CON 6 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								93,50	16.650,53
ASSISTENTE CAPO CON 5 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								91,50	16.652,73
ASSISTENTE CAPO CON 4 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								89,50	16.654,93
ASSISTENTE CAPO CON 3 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								87,50	16.657,13
ASSISTENTE CAPO CON 2 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								85,50	16.659,33
ASSISTENTE CAPO CON 1 ANNO DI SERV. E 0 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								83,50	16.661,53
ASSISTENTE CAPO CON 0 ANNI DI SERV. E 0 A. nella qualifica	8.776,59	3	0	0								81,50	16.663,73

(*) SONO COMPRESI LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE AL TRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE NONCHE LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

TABELLA 5

(Art. 2, comma 4)

FORZE ARMATE

TABELLA DEGLI STIPENDI AL 1° GENNAIO 2005 BASATI SUI PARAMETRI

POSIZIONI DI PROVENIENZA		NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI						POSIZIONI ECONOMICHE DI PROVENIENZA				STIPENDIO BASATO SUL SISTEMA DEI PARAMETRI	
POSIZIONE	DESCRIZIONE	GRADO	STIPENDIO ANNUO LORDO	NUMERO ORGANICI (Domenica, festivi, vacanze, ecc.)	NUMERO AGGIUNTIVI (DECRETO LEGISLATIVO LEGGE 30/09/98)	ESCLUSIVO DI RICORSO (DECRETO LEGISLATIVO LEGGE 30/09/98)	ESCLUSIVI (Art. 3 comma 1 e 2 legge 30/09/98)	INTEGRATIVA SPECIALE	TOTALE STIPENDIO E INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI	STIPENDIO ANNUO LORDO CON PARAMETRI		
UFFICIALI													
	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	IK	14.537,35	0	0	0		8.541,40	21.878,75	150,00	22.378,50		
	CAPTANO	VIII	12.643,32	1	0	0		8.545,28	19.508,60	144,50	21.552,18		
	TENENTE	VII	12.643,32	0	0	0		8.545,28	19.158,60	139,00	20.731,85		
	SOTTOTENENTE	VI BIS	11.961,89	0	0	0		8.428,48	19.397,37	133,25	19.974,24		
	RUOLO MARESCHALLI												
	1° MARESCHALLO LUOGOTENENTE		11.961,89	0	2	0	781,43	8.428,48	19.732,86	139,00	20.771,85		
	1° MARESCHALLO CON PIU' 7 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO DI LOS BIZIONI		11.961,89	0	1	0	781,43	8.428,48	19.454,34	136,50	20.268,83		
	1° MARESCHALLO CON PIU' 7 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO DI LOS BIZIONI		11.961,89	0	0	0	781,43	8.428,48	19.134,80	136,50	20.269,83		
	1° MARESCHALLO CON MEIO 3 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO DI LOS BIZIONI		11.961,89	0	1	0		8.428,48	18.984,82		20.269,83		
	1° MARESCHALLO CON MEIO 3 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO DI LOS BIZIONI		11.961,89	0	0	0		8.428,48	18.564,34		19.939,95		
	MARESCHALLO ORDINARIO CON PIU' 3 ANNI E 3 MESI NEL GRADO	VI	11.082,84	0	0	0		8.445,80	17.832,98	128,00	19.091,20		
	MARESCHALLO ORDINARIO CON MEIO 3 ANNI E 1 MESI NEL GRADO	VI BIS	10.378,57	1	0	254,23		8.428,48	17.261,77	124,00	18.494,80		
	MARESCHALLO CON MEIO 1 ANNO NEL GRADO	VI	9.875,07	2	0	254,23		8.428,48	17.261,77	120,75	18.099,95		
	MARESCHALLO CON MEIO 1 ANNO NEL GRADO	VI	9.875,07	2	0	0		8.371,04	16.790,88		18.099,95		
	RUOLO SARGENTI												
	SERGO MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		10.378,57	0	1	0	233,41	8.428,48	17.261,77	122,50	18.270,89		
	SERGO MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		10.378,57	0	0	0	233,41	8.428,48	17.261,77	122,50	18.270,89		
	SERGO MAGG. CAPO CON MEIO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		10.378,57	0	1	0		8.428,48	17.844,84		18.270,89		
	SERGO MAGG. CAPO CON MEIO 30 ANNI DI SERV. E MEIO 4 ANNI NEL GRADO		10.378,57	0	0	0		8.428,48	16.790,88		17.835,29		
	SERGEANTE MAGGIORE		8.875,07	1	0	0		8.371,04	18.248,89	116,25	17.338,99		
	SERGEANTE		8.875,07	0	0	0	181,08	8.371,04	18.237,29	112,25	18.732,09		
	SERGEANTE CON MEIO 3 ANNI E 8 MESI NEL GRADO		8.875,07	0	0	0		8.371,04	18.549,11		19.742,09		
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE												
	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 18 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	V	8.776,59	3	1	0	247,90	8.317,88	18.224,09	113,50	18.978,53		
	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 18 ANNI DI SERV. E MEIO 4 ANNI NEL GRADO	V	8.776,59	3	0	0	247,90	8.317,88	18.043,81	111,50	18.530,23		
	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MEIO 18 ANNI DI SERV. E MEIO 4 ANNI NEL GRADO	V	8.776,59	3	0	0		8.317,88	18.148,71		18.630,23		
	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MEIO 18 ANNI DI SERV. E MEIO 4 ANNI NEL GRADO	V	8.776,59	2	0	0		8.317,88	18.336,38	108,00	18.108,20		
	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	V	8.776,59	1	0	0		8.317,88	18.214,48	104,50	15.568,14		
	1° CAPORAL MAGGIORE	V	8.776,59	1	0	0		8.317,88	18.094,17	101,25	15.094,47		

TABELLA 6

(Art. 3 comma 3)

FORZE DI POLIZIA

TABELLA CONGLOMBAMENTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE NELLO STIPENDIO

POLIZIA DI STATO (*)	FORZE DI POLIZIA		CORPO FORESTALE DELLO STATO (*)	LIVELLO RETRIBUTIVO DI PROVENIENZA	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI
	ARMA DEI CARABINIERI	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA				
	UFFICIALI	UFFICIALI				
VICE QUESTORE AGGIUNTO	TENENTE COLONNELLO MADDORE	TENENTE COLONNELLO MADDORE				
COMISSARIO CAPO	CAPTANO	CAPTANO	COMISSARIO COORDINATORE PENITENZIARIO	COMISSARIO SUPERIORE FORESTALE	6.541,40	150,00
COMISSARIO	TENENTE	TENENTE	COMISSARIO CAPO PENITENZIARIO	COMISSARIO CAPO FORESTALE	6.545,28	144,50
VICE COMISSARIO	SOTTOTENENTE	TENENTE	COMISSARIO PENITENZIARIO	COMISSARIO FORESTALE	6.648,28	139,00
		SOTTOTENENTE	VICE COMISSARIO PENITENZIARIO	VICE COMISSARIO FORESTALE	6.695,48	133,25
	RUOLO ISPETTORI	RUOLO ISPETTORI				
ISPETTORE SUPERIORE SUFFRUITO COMISSARIO	MARESCIALLO AUTANTE SUFFRUITO	MARESCIALLO AUTANTE "LUOGOTENENTE"	ISPETTORE SUPERIORE SUFFRUITO COMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE SCELTO	6.495,48	139,00
ISPETTORE SUPERIORE SUFFRUITO (*) (con 8 a. nella qualifica)	MARESCIALLO AUTANTE SUFFRUITO (*) (con 8 a. nel grado)	MARESCIALLO AUTANTE (con 8 a. nel grado)	ISPETTORE SUPERIORE (con 8 a. nella qualifica)	ISPETTORE SUPERIORE (con 8 a. nella qualifica)	6.495,48	135,50
ISPETTORE SUPERIORE SUFFRUITO	MARESCIALLO AUTANTE SUFFRUITO	MARESCIALLO AUTANTE	ISPETTORE SUPERIORE	ISPETTORE SUPERIORE	6.495,48	133,00
ISPETTORE CAPO	MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO CAPO	ISPETTORE CAPO	ISPETTORE CAPO	6.445,80	128,00
ISPETTORE	MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO ORDINARIO	ISPETTORE	ISPETTORE	6.408,48	124,00
VICE ISPETTORE	MARESCIALLO	MARESCIALLO	VICE ISPETTORE	VICE ISPETTORE	6.371,04	120,75
	RUOLO SOVRINTENDENTI	RUOLO SOVRINTENDENTI				
SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	BRIAGLIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	BRIAGLIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	6.408,48	122,50
SOVRINTENDENTE CAPO	BRIAGLIERE CAPO	BRIAGLIERE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO	SOVRINTENDENTE CAPO	6.408,48	120,25
SOVRINTENDENTE	BRIAGLIERE	BRIAGLIERE	SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	6.371,04	116,25
VICE SOVRINTENDENTE	VICE BRIAGLIERE	VICE BRIAGLIERE	VICE SOVRINTENDENTE	VICE SOVRINTENDENTE	6.371,04	112,25
	RUOLO APPUNTATI E AGENTI	RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI				
ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	APPUNTATO SCELTO (con 8 a. nel grado)	APPUNTATO SCELTO (con 8 a. nel grado)	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	6.317,88	113,50
ASSISTENTE CAPO	APPUNTATO SCELTO	APPUNTATO SCELTO	ASSISTENTE CAPO	ASSISTENTE CAPO	6.317,88	111,50
ASSISTENTE	APPUNTATO	APPUNTATO	ASSISTENTE	ASSISTENTE	6.317,88	108,00
AGENTE SCELTO	CARABINIERE SCELTO	CARABINIERE SCELTO	AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	6.317,88	104,50
AGENTE	CARABINIERE	CARABINIERE	AGENTE	AGENTE	6.317,88	101,25

(*) COMPRESSE LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI

TABELLA 7

(Art. 3 comma 3)

FORZE ARMATE

TABELLA CONGLOMBAMENTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE NELLO STIPENDIO

FORZE ARMATE		LIVELLO RETRIBUTIVO DI PROVENIENZA	INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	PARAMETRI
ESERCITO	AERONAUTICA			
UFFICIAI	UFFICIAI			
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	IX	6.641,40	150,00
CAPTANO	CAPTANO	VIII	6.545,28	144,50
TENENTE	TENENTE	VIII	6.545,28	139,00
SCOTTENENTE	SCOTTENENTE	VII BIS	6.495,48	133,25
GUARDAMARINA				
	RUOLO MARESCIALLI			
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	VII BIS	6.495,48	139,00
1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	VII BIS	6.495,48	135,50
1° MARESCIALLO	1° MARESCIALLO	VII BIS	6.495,48	133,00
MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO 1° CLASSE	VII	6.445,80	128,00
MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO 2° CLASSE	VI BIS	6.408,48	124,00
MARESCIALLO	MARESCIALLO 3° CLASSE	VI	6.371,04	120,75
	RUOLO SERGENTI			
SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	VI BIS	6.408,48	122,50
SERGEANTE MAGGIORE CAPO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	VI BIS	6.408,48	120,25
SERGEANTE MAGGIORE	SERGEANTE MAGGIORE	VI	6.371,04	116,25
SERGEANTE	SERGEANTE	VI	6.371,04	112,25
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE			
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	1° AVIERE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	V	6.317,88	113,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	1° AVIERE CAPO SCELTO	V	6.317,88	111,50
CAPORAL MAGGIORE CAPO	1° AVIERE CAPO	V	6.317,88	108,00
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	1° AVIERE SCELTO	V	6.317,88	104,50
1° CAPORAL MAGGIORE	AVIERE CAPO	V	6.317,88	101,25

TABELLA A1
ANTICIPAZIONI ANNO 2003
PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO
CIVILE
(Art. 5 comma 1)

POSIZIONI DI PROVENIENZA (*)	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI (*)	IMPORTO ANTICIPAZIONI
DIRETTIVI		
VICE QUESTORE AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	500,18
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	791,59
COMMISSARIO	COMMISSARIO	596,64
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	586,44
RUOLO ISPETTORI		
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S. UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	386,60
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001-87/2001-76/200	ISPETTORE SUPERIORE S. UPS (con 8 a. nella qualifica)	299,42
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001-87/2001-76/2001-		414,07
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001-87/2001-76/2001		601,53
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001-87/2001-76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	572,02
ISPETTORE CAPO CON MENO DI 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	604,10
ISPETTORE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	ISPETTORE	459,62
ISPETTORE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		559,45
VICE ISPETTORE CON PIU' 1 ANNO nella qualifica	VICE ISPETTORE	472,35
VICE ISPETTORE CON MENO 1 ANNO nella qualifica		572,18
RUOLO SOVRINTENDENTI		
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	383,11
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		483,43
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		472,96
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO	443,54
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	406,22
VICE SOVRINTENDENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE	195,20
VICE SOVRINTENDENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		269,08
RUOLO ASSISTENTI E AGENTI		
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	273,91
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	243,41
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		339,26
ASSISTENTE	ASSISTENTE	222,27
AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	106,27

(*) SONO RICOMPRESSE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

NONCHE' LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

TABELLA A2
ANTICIPAZIONI ANNO 2003
PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO
MILITARE

(Art. 5 comma 1)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
UFFICIALI		
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	500,18
CAPITANO	CAPITANO	791,59
TENENTE	TENENTE	596,64
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	586,44
RUOLO ISPETTORI		
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS "LUOGOTENENTE" \ MARESCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS "LUOGOTENENTE" \ MARESCIALLO AIUTANTE "LUOGOTENENTE"	386,60
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 a. nel grado)	299,42
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001		414,07
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO MA DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001		601,53
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE	572,02
MARESCIALLO CAPO CON MENO DI 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	604,10
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	459,62
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		559,45
MARESCIALLO CON PIU' 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	472,35
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		572,10
RUOLO SOVRINTENDENTI		
BRIGADIERE CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	383,11
BRIGADIERE CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		483,43
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		472,96
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO	443,54
BRIGADIERE	BRIGADIERE	406,22
VICEBRIGADIERE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	VICE BRIGADIERE	195,20
VICEBRIGADIERE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		269,08
RUOLO APPUNTATI, CARABINIERI E FINANZIERI		
APPUNTATO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO (con 8 a. nel grado)	273,91
APPUNTATO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO	243,41
APPUNTATO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		339,26
APPUNTATO	APPUNTATO	222,27
CARABINIERE SCELTO \ FINANZIERE SCELTO	CARABINIERE SCELTO \ FINANZIERE SCELTO	105,27

TABELLA A3
ANTICIPAZIONI ANNO 2003
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE

(Art. 5 comma 1)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	UFFICIALI	
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	500,18
CAPITANO	CAPITANO	791,59
TENENTE	TENENTE	596,64
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	586,44
	RUOLO MARESCIALLI	
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	386,60
1° MARESCIALLO CON PIU' 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	299,42
1° MARESCIALLO CON PIU' 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001		414,07
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001		601,53
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001	1° MARESCIALLO	572,02
MARESCIALLO CAPO CON MENO 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	604,10
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIU' 3 ANNI E SEI MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	459,62
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		559,45
MARESCIALLO CON PIU' 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	472,35
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		572,18
	RUOLO SERGENTI	
SERG. MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	SERGENTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	383,11
SERG. MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		483,43
SERG. MAGG. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		472,96
SERG. MAGG. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGENTE MAGGIORE CAPO	443,54
SERGENTE MAGGIORE	SERGENTE MAGGIORE	406,22
SERGENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	SERGENTE	195,20
SERGENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		269,08
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	273,91
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	243,41
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		339,26
CAPORAL MAGGIORE CAPO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	222,27
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	105,27

TABELLA B1
ANTICIPAZIONI ANNO 2004
PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO
CIVILE
(Art. 5 comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA (*)	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI (*)	IMPORTO ANTICIPAZIONI
------------------------------	--	--------------------------

DIRETTIVI

VICE QUESTORE-AGGIUNTO	VICE QUESTORE AGGIUNTO	730,74
COMMISSARIO CAPO	COMMISSARIO CAPO	1.156,47
COMMISSARIO	COMMISSARIO	871,66
VICE COMMISSARIO	VICE COMMISSARIO	856,75

RUOLO ISPETTORI

ISPETTORE SUPERIORE SOSTITUTO COMMISSARIO	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	564,80
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001-87/2001-76/200	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS (con 8 a. nella qualifica)	437,44
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001-87/2001-76/2001-		604,94
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica MA DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001-87/2001-76/2001		878,81
ISPETTORE SUPERIORE S.UPS CON MENO 2 ANNI E 4 MESI nella qualifica E NON DESTINATARIO SCATTO D.Lvo 53/2001 87/2001 76/2001	ISPETTORE SUPERIORE S.UPS	835,69
ISPETTORE CAPO CON MENO DI 10 ANNI nella qualifica	ISPETTORE CAPO	882,55
ISPETTORE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	ISPETTORE	671,47
ISPETTORE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		817,33
VICE ISPETTORE CON PIU' 1 ANNO nella qualifica	VICE ISPETTORE	690,07
VICE ISPETTORE CON MENO 1 ANNO nella qualifica		835,93

RUOLO SOVRINTENDENTI

SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	559,69
SOVRINT. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		706,26
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica		690,97
SOVRINT. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	SOVRINTENDENTE CAPO	647,98
SOVRINTENDENTE	SOVRINTENDENTE	593,46
VICE SOVRINTENDENTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica	VICE SOVRINTENDENTE	285,18
VICE SOVRINTENDENTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI nella qualifica		393,10

RUOLO ASSISTENTI E AGENTI

ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nella qualifica)	400,17
ASSISTENTE CAPO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica	ASSISTENTE CAPO	355,62
ASSISTENTE CAPO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI nella qualifica		495,64
ASSISTENTE	ASSISTENTE	324,72
AGENTE SCELTO	AGENTE SCELTO	153,80

(*) SONO RICOMPRESE LE QUALIFICHE CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
 NONCHE' LE QUALIFICHE EQUIPARATE DEGLI ALTRI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

TABELLA B2
ANTICIPAZIONI ANNO 2004
PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO
MILITARE
(Art. 5 comma 2)

Arial, Normale

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
UFFICIALI		
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	730,74
CAPITANO	CAPITANO	1.156,47
TENENTE	TENENTE	871,66
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	856,75
RUOLO ISPETTORI		
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ LUOGOTENENTE \ MARESCIALLO AIUTANTE 'LUOGOTENENTE'	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ LUOGOTENENTE \ MARESCIALLO AIUTANTE 'LUOGOTENENTE'	564,80
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE (con 8 a. nel grado)	437,44
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON PIU' DI 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001		504,94
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO MA DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001		878,81
MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO SCATTO D.L.vo 83/2001 e D.L.vo 67/2001	MARESCIALLO AIUTANTE S. UPS \ MARESCIALLO AIUTANTE	835,89
MARESCIALLO CAPO CON MENO DI 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	882,55
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	671,47
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		817,33
MARESCIALLO CON PIU' 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	690,07
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		835,93
RUOLO SOVRINTENDENTI		
BRIGADIERE CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO (con 8 a. nel grado)	559,69
BRIGADIERE CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		706,26
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		690,97
BRIGADIERE CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	BRIGADIERE CAPO	647,96
BRIGADIERE	BRIGADIERE	593,46
VICEBRIGADIERE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	VICE BRIGADIERE	285,18
VICEBRIGADIERE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		393,10
RUOLO APPUNTATI, CARABINIERI E FINANZIERI		
APPUNTATO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO (con 8 a. nel grado)	400,17
APPUNTATO SCELTO CON PIU' 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	APPUNTATO SCELTO	355,62
APPUNTATO SCELTO CON MENO 16 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		495,64
APPUNTATO	APPUNTATO	324,72
CARABINIERE SCELTO/FINANZIERE SCELTO	CARABINIERE SCELTO/FINANZIERE SCELTO	153,90

TABELLA B3
ANTICIPAZIONI ANNO 2004
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE
 (Art. 5 comma 2)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI
	UFFICIALI	
TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	TENENTE COLONNELLO MAGGIORE	730,74
CAPITANO	CAPITANO	1.166,47
TENENTE	TENENTE	871,56
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	558,75
	RUOLO MARESCIALLI	
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE	564,80
1° MARESCIALLO CON PIU' 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001		437,44
1° MARESCIALLO CON PIU' 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001	1° MARESCIALLO (con 8 anni nel grado)	604,94
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001		878,81
1° MARESCIALLO CON MENO 2 ANNI E 4 MESI NEL GRADO E NON DESTINATARIO DELLO SCATTO D.LGS. 82/2001	1° MARESCIALLO	835,69
MARESCIALLO CAPO CON MENO 10 ANNI NEL GRADO	MARESCIALLO CAPO	882,56
MARESCIALLO ORDINARIO CON PIU' 3 ANNI E SEI MESI NEL GRADO	MARESCIALLO ORDINARIO	871,47
MARESCIALLO ORDINARIO CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		817,33
MARESCIALLO CON PIU' 1 ANNO NEL GRADO	MARESCIALLO	690,07
MARESCIALLO CON MENO 1 ANNO NEL GRADO		836,93
	RUOLO SERGENTI	
SERG. MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		559,69
SERG. MAGG. CAPO CON PIU' 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO (con 8 a. nel grado)	706,26
SERG. MAGG. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO		690,97
SERG. MAGG. CAPO CON MENO 30 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	847,98
SERGEANTE MAGGIORE	SERGEANTE MAGGIORE	583,46
SERGEANTE CON PIU' 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO	SERGEANTE	285,18
SERGEANTE CON MENO 3 ANNI E 6 MESI NEL GRADO		393,10
	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 18 ANNI DI SERV. E PIU' 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO (con 8 a. nel grado)	400,17
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON PIU' 18 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	388,62
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO CON MENO 18 ANNI DI SERV. E MENO 4 ANNI NEL GRADO		495,64
CAPORAL MAGGIORE CAPO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	324,72
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	183,80

**PARAMETRIZZAZIONE
ONERE ANNUO I.I.S.
2005**

TABELLA "BB"

QUALIFICA	FORZA							IMPORTO INDEBITATA INTEGRATIVA SPECIALE PER 12 MESESLITA'	INDEBITATA INTEGRATIVA SPECIALE 13" MESESLITA'	INDEBITATA INTEGRATIVA SPECIALE PER 15 MESESLITA'	DIFFERENZA ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE L.773/ (DL.308-30.198)	ONERE COMPLESSIVO
	COMPO FORESTALE	POLIZIA PENITENZIARIA	POLIZIE ARMATE	GUARDIA DI FINANZA	C/FARMACI	POLIZIA DI STATO	FORZA complessiva 61.81.2004					
RUOLO DIRETTIVI												
VICE QUESTORE AGGIUNTO	155	3	0	72	14	765	1.009	8.841,60	553,45	7.194,85	163,47	164.841,23
COMMISSARIO CAPO	1	1	5.981	727	505	765	7.964	8.545,28	545,44	7.090,72	181,10	1.296.222,40
COMMISSARIO	141	5	3.747	289	910	87	5.179	8.545,28	545,44	7.090,72	181,10	834.336,90
VICE COMMISSARIO	0	109	1.630	109	214	300	2.362	6.495,48	541,29	7.036,77	159,88	377.636,54
TOTALE PARZIALE RUOLO DIRETTIVO												
RUOLO ISPETTORI												
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS SOSTITUTO COMMISSARIO	155	235	4.145	2.894	3.611	2.639	13.679	6.495,48	541,29	7.036,77	159,88	2.186.998,52
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS (con 8 a. nel grado)	289	218	6.904	4.320	8.884	2.868	21.283	6.495,48	541,29	7.036,77	159,88	3.402.726,04
	0	0	0	0	31	0	31	6.495,48	541,29	7.036,77	159,88	4.854,28
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	29	0	2.482	547	500	272	3.840	6.495,48	541,29	7.036,77	159,88	613.839,20
ISPETTORE SUPERIORE S. UPS	0	0	6.440	730	733	422	8.325	6.495,48	541,29	7.036,77	159,88	1.331.001,00
ISPETTORE CAPO	704	1.629	23.015	9.524	12.212	13.921	61.005	6.445,80	537,15	6.982,95	158,65	9.678.443,25
ISPETTORE	291	445	12.748	2.751	3.234	115	19.584	6.408,48	534,04	6.942,52	157,73	3.068.984,32
	1	0	9.459	1.218	1.197	14	11.888	6.408,48	534,04	6.942,52	157,73	1.875.251,97
VICE ISPETTORE	0	153	976	200	461	705	2.495	6.371,04	530,82	6.901,96	156,81	391.240,95
	31	552	976	200	459	0	2.218	6.371,04	530,82	6.901,96	156,81	347.804,58
TOTALE PARZIALE RUOLO ISPETTORI												
RUOLO SOVRINTENDENTI												
SOVRINTENDENTE CAPO (con 8 a. nel grado)	102	127	0	296	1.766	1.728	4.019	6.408,48	534,04	6.942,52	157,73	633.916,87
SOVRINTENDENTE CAPO	46	284	0	1.410	680	1.256	3.636	6.408,48	534,04	6.942,52	157,73	573.508,28
	15	0	11	0	261	26	315	6.408,48	534,04	6.942,52	157,73	49.884,95
SOVRINTENDENTE CAPO	189	352	0	1.126	748	2.219	4.632	6.408,48	534,04	6.942,52	157,73	730.805,36
SOVRINTENDENTE	357	1.754	3.101	8.190	5.207	4.329	20.936	6.371,04	530,82	6.901,96	156,81	3.263.287,78
VICE SOVRINTENDENTE	155	0	5.186	3.191	6.871	4.737	19.920	6.371,04	530,82	6.901,96	156,81	3.123.855,20
	840	1.442	4.228	1.345	4.087	3.945	15.885	6.371,04	530,82	6.901,96	156,81	2.490.826,85
TOTALE PARZIALE RUOLO SOVRINTENDENTI												
RUOLO ASSISTENTI E AGENTI												
ASSISTENTE CAPO (con 8 a. nel grado)	0	6.823	0	989	7.181	6.670	21.463	6.317,88	526,49	6.844,37	155,50	3.337.496,50
ASSISTENTE CAPO	24	5.198	0	6.237	23	8.643	20.123	6.317,88	526,49	6.844,37	155,50	3.129.128,50
	196	805	0	803	16.390	4.501	22.495	6.317,88	526,49	6.844,37	155,50	3.497.972,50
ASSISTENTE	982	11.031	8.244	7.211	9.217	21.992	58.677	6.317,88	526,49	6.844,37	155,50	9.124.273,50
AGENTE SCELTO	1.451	8.771	25.225	6.846	8.881	17.787	88.963	6.317,88	526,49	6.844,37	155,50	10.723.746,50
AGENTE	1.759	3.516	2.840	4.446	8.992	6.824	28.179	6.317,88	526,49	6.844,37	155,50	4.381.834,50
TOTALE PARZIALE RUOLO ASSISTENTI E AGENTI												
TOTALE COMPLESSIVO	7.913	43.031	127.126	63.875	100.847	107.536	460.128					70.844.518,49

1) GLI ALLIEVI NON SONO STATI CONSIDERATI

PARAMETRAZIONE
ONERE ANNO 2004

ALFA SPA TECNICA S.p.A. - 20141 PAVIA

PROVENIENZA (*)	FORZA ANNO 2004										TOTALE PARALLELO INDELO SOVRINTENDENTI	TOTALE PARALLELO INDELO ASSISTENTE ADRITI	TOTALE COMPLESSIVO			
	COMPLESSIVO	INDELO	ASSISTENTE ADRITI	SOVRINTENDENTI	ASSISTENTE ADRITI	INDELO	COMPLESSIVO	INDELO	ASSISTENTE ADRITI	SOVRINTENDENTI						
NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI (*)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
INDELO SOVRINTENDENTI	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
INDELO ASSISTENTE ADRITI	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
INDELO COMPLESSIVO	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
SOVRINTENDENTI	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
ASSISTENTE ADRITI	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
COMPLESSIVO	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
TOTALE PARALLELO INDELO SOVRINTENDENTI	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
TOTALE PARALLELO INDELO ASSISTENTE ADRITI	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
TOTALE COMPLESSIVO	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

TABELLA 1

DIFFERENZA STIPENDIALE PER ATTRIBUZIONE PARAMETRO ALL'IS. SUP. CON 8 ANNI		
STIPENDIO PARAMETRO 135,50	STIPENDIO PARAMETRO 133	INCREMENTO
20.209,83	19.836,95	372,88

	DIFFERENZA ANNUALE	DIFFERENZA COMPRESIVA DI TREDICESIMA MENSILITA'
	372,88	403,95
ONERI A CARICO DELLO STATO		
		155,04
TOTALE		558,99

TABELLA 2

DIFFERENZA STIPENDIALE PER ATTRIBUZIONE PARAMETRO AL SOST. COMMISSARIO		
STIPENDIO PARAMETRO 139	STIPENDIO PARAMETRO 135,50	INCREMENTO
20.731,85	20.209,83	522,02

	DIFFERENZA ANNUALE	DIFFERENZA COMPENSIVA DI TREDICESIMA MENSILITA'
	522,02	565,52
ONERI A CARICO DELLO STATO		
		217,05
TOTALE		782,57

TABELLA 3

PERSONALE CHE ACQUISISCE IL PARAMETRO RELATIVO ALL'ISPETTORE SUPERIORE S.UPS + 8 ANNI SUCCESSIVAMENTE ALL'ANNO 2005														
ANNO	CORPO FORESTALE DELLO STATO		CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		FORZE ARMATE		CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA		ARMA DEI CARABINIERI		POLIZIA DI STATO		TOTALE	
	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI		
2006	0	1	0	0	0	1.100	0	0	38	0	40	0	17	-1.196

ANNO	ONERE UNITARIO	NUMERO UNITA' INTERESSATE	ONERE COMPLESSIVO
2006	558,99	-1.196	-668.552,78

TABELLA 4

PERSONALE CHE ACQUISISCE LA DENOMINAZIONE DI SOSTITUTO COMMISSARIO SUCCESSIVAMENTE ALL'ANNO 2005													
ANNO	CORPO FORESTALE DELLO STATO		CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		FORZE ARMATE		CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA		ARMA DEI CARABINIERI		POLIZIA DI STATO		TOTALE
	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	INCREMENTI	CESSAZIONI	
2006	62	14	48	0	350	750	575	62	614	150	1.005	120	1.558

ANNO	ONERE UNITARIO	NUMERO UNITA' INTERESSATE	ONERE COMPLESSIVO
2006	782,57	1.558	1.219.242,32

TABELLA 5

TRATTAMENTO UFFICIALI DI COMPLEMENTO ED IN FERMA PREFISSATA

1. Trattamento attuale nei livelli retributivi

Grado	Livello	Stipendio	Ind int.spec	Totale	Stipendio parametrale pari grado in spe	%
Tenente cpl	VII BIS	11.861,89	6.495,48	18.357,37	20.731,85	88,55%
Sottotenente cpl	VI	9.675,07	6.371,04	16.046,11	19.874,24	80,74%

2. Trattamento nei parametri

Parametro	Stipendio annuo lordo	Percentuale da riconoscere agli Ufficiali di complemento ed in ferma prefissata	Stipendio da riconoscere agli Ufficiali di complemento ed in ferma prefissata
Tenente spe	139,00	88,55%	18.357,37
Sottotenente spe	133,25	80,74%	16.046,11

**PARAMETRAZIONE
RIEPILOGO ONERI**

ANNO	ONERI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE	ONERI PARAMETRAZIONE	TOTALI ONERI PER ANNO	STANZIAMENTI PREVISTI
2003	0	188.999.037,74	188.999.037,74	189.000.000,00 (47.000.000 PER L'ANNO 2002 + 142.000.000 PER L'ANNO 2003)
2004	0	287.998.928,07	287.998.928,07	288.000.000,00
2005	70.664.516,49	565.652.281,73	636.316.798,22	638.000.000,00
2006	0	0	637.536.040,54 (636.316.798,22+1.219.242,32)	638.000.000,00

Schema di decreto legislativo recante:

“INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE, A NORMA DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 86”

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L’articolo 7, della legge 29 marzo 2000, n. 86, ha conferito al Governo una delega per modificare la disciplina dei trattamenti stipendiali del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva che prevedano la sostituzione dell’attuale sistema dei livelli con quello dei parametri.

Per l’attuazione della delega, da esercitare entro il 31 maggio 2003, ai sensi dell’articolo 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), l’articolo 33, comma 2, della stessa legge, ha stanziato ulteriori risorse che si aggiungono a quelle già previste dall’articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Pertanto, il presente decreto legislativo utilizza le risorse complessivamente stanziato che ammontano a:

- 47 milioni di euro per il 2002;
- 142 milioni di euro per il 2003;
- 288 milioni di euro per il 2004;
- 638 milioni di euro a decorrere dal 2005.

SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI

L'attuazione della delega consente di semplificare il sistema stipendiale attualmente caratterizzato da numerose posizioni diversificate e non coerenti rispetto all'assetto ordinamentale.

Pertanto sono state individuate 19 posizioni che sostituiscono le 27 attuali, come evidenziato nell'allegata tabella AA.

La sostituzione dell'attuale sistema dei livelli retributivi con i correlati scatti gerarchici, scatti aggiuntivi ed emolumenti pensionabili, con un nuovo sistema basato sui parametri richiede l'utilizzo dell'intera somma di 638 milioni di euro stanziata a partire dal 2005.

Infatti, le risorse disponibili per gli anni precedenti non sono sufficienti a compensare gli effetti derivanti dalla soppressione dei predetti scatti e degli emolumenti pensionabili previsti per il personale che li maturerebbe fino a quella data, anche in relazione alla disciplina transitoria ancora in atto prevista dai decreti legislativi nn. 53, 67, 76, 82, 83 e 87, del 28 febbraio 2001 di riordino del personale non direttivo delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Per tali motivi il presente decreto prevede l'introduzione piena del sistema stipendiale basato sui parametri a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Negli anni 2003 e 2004 al personale in servizio continua ad applicarsi il sistema retributivo vigente basato sui livelli e continueranno ad essere corrisposti gli scatti gerarchici ed aggiuntivi e gli emolumenti pensionabili secondo le scadenze temporali e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

In tale fase transitoria, come di seguito specificato, al personale verranno corrisposte altresì delle anticipazioni stipendiali nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni 2002, 2003 e 2004, in proporzione agli incrementi derivanti dall'introduzione, nel 2005, del sistema dei parametri.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo sistema dei parametri, saranno soppressi i livelli stipendiali nonché tutte le disposizioni di legge relative agli scatti e agli emolumenti pensionabili individuati, tra l'altro, nella citata tabella AA.

Di conseguenza, dopo il 2005 gli stanziamenti già previsti ed in particolare quelli dei citati decreti di riordino del 2001 relativi agli scatti aggiuntivi e agli emolumenti pensionabili, non saranno più utilizzati per coprire l'onere degli istituti stipendiali soppressi nei confronti del personale che non aveva ancora maturato i prescritti requisiti e che li avrebbe maturati successivamente.

L'introduzione del sistema dei parametri prevede anche il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale, analogamente a quanto previsto per il comparto ministeri. Ciò ha comportato la copertura dei relativi consistenti oneri previdenziali ed assistenziali (circa 70 milioni di euro per il 2005, come da prospetto oneri in allegata tabella "BB") che hanno inciso in modo significativo sulle scelte, anche funzionali, volte alla costruzione del sistema basato sui parametri.

In particolare, per realizzare un sistema organico, coerente con i principi di delega, si è reso necessario, in fase di prima applicazione, determinare con valori decimali i punti di parametro per ogni nuova posizione, nonché individuare un valore del punto di parametro, pari a 149,15 euro annui lordi, inferiore ad un centesimo dell'attuale retribuzione di base delle qualifiche e gradi iniziali (15.094,47 euro).

Il parametro attribuito al personale delle qualifiche e gradi iniziali (agente, carabiniere, finanziere, primo caporal maggiore e gradi corrispondenti) è stato determinato convenzionalmente in 101,25, anziché in 101,2032853, al fine di renderlo coerente con i decimali degli altri parametri.

Si tratta di un intervento meramente tecnico correlato agli arrotondamenti, che non comporta alcuna conseguenza economica. Infatti, l'articolo 6, comma 2, stabilisce che il predetto parametro, fino a quando non interverranno i rinnovi contrattuali, non modifica il trattamento stipendiale in godimento da tale personale alla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

In tal modo si esclude anche ogni effetto sui trattamenti economici di quel personale (ad esempio, allievi agenti e volontari in ferma breve), le cui retribuzioni sono correlate agli emolumenti corrisposti alle qualifiche e gradi iniziali

Nel Capo I del decreto sono contenute le disposizioni che introducono a partire dal 2005 il nuovo sistema dei parametri stipendiali.

L'articolo 1 del decreto prevede che lo stesso si applica al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione di quello direttivo destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.

L'articolo 2 introduce il sistema dei parametri a decorrere dal 1° gennaio 2005, attraverso l'individuazione di parametri corrispondenti ai gradi o alle qualifiche delle Forze di polizia e delle Forze armate (tabelle 1 e 2 allegate allo schema del decreto legislativo) e la contestuale soppressione degli attuali livelli stipendiali; come sopra accennato, in fase di prima applicazione, determina, inoltre, in 149,15 euro il valore del punto di parametro.

Il medesimo articolo stabilisce altresì che per determinare i miglioramenti stipendiali in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali dovrà essere aumentato il valore del punto di parametro, fermi restando i parametri indicati nel decreto.

L'articolo 3 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel nuovo stipendio confluiscono gli importi relativi all'indennità integrativa speciale, agli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché agli emolumenti pensionabili in godimento fino a tale data (tabelle 3, 4 e 5 allegate allo schema del decreto legislativo).

Il medesimo articolo specifica che nello stipendio non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità, l'assegno funzionale e ogni altro emolumento diverso da quello indicato nelle predette tabelle.

Nella citata tabella "AA" è dimostrato l'impiego delle risorse finanziarie stanziare a regime, pari a 638 milioni di euro a decorrere dal 2005, tenendo conto della forza complessiva del personale riferita allo stesso anno, sulla base delle proiezioni del vigente sistema di avanzamento.

Il dato numerico sul quale sono stati calcolati gli oneri per il 2005 comprende anche il personale che nel corso dell'anno:

- a) accede a qualifiche o gradi superiori per effetto di promozioni, fermo restando che molte di queste ultime avvengono con decorrenza 1° gennaio e che l'attribuzione del parametro superiore decorrerà comunque dalla data della promozione;
- b) matura le anzianità per l'attribuzione del parametro previsto per gli assistenti capo e sovrintendenti capo e qualifiche e gradi equiparati con 8 anni in relazione alla disciplina transitoria prevista dal presente decreto (articoli da 8 a 12, comma 1);
- c) è immesso in ruolo dopo la frequenza dei relativi corsi di formazione (allievi vice ispettori, vice periti tecnici e vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti);
- d) cessa dal servizio per limiti di età.

Il dato della forza del 2005 comprende anche il personale che al 1° gennaio dello stesso anno matura i requisiti per l'accesso agli scatti aggiuntivi e agli emolumenti pensionabili che da detta data sono soppressi.

Non comprende invece il personale che dopo tale data li avrebbe maturati, ad eccezione di quello di cui alla lettera sub b).

Il predetto dato numerico non tiene conto invece del personale che presumibilmente cesserà dal servizio anche a domanda o per dispensa prima del 1° gennaio 2005, determinando, pertanto, un minor onere.

Sono stati altresì considerati gli ispettori capo e gradi corrispondenti che, a partire dal secondo semestre del 2005, matureranno i dieci anni di anzianità per l'attribuzione del parametro previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella qualifica o grado, di cui all'articolo 7 del presente schema di decreto.

Al riguardo, si precisa che a tale personale, per effetto delle disposizioni vigenti, sarebbe stato comunque attribuito l'attuale trattamento stipendiale della qualifica superiore (18.357,37 euro).

A seguito della parametrizzazione il trattamento stipendiale degli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza è di 19.836,95 euro. L'onere relativo a tale personale corrisponde alla differenza annua tra i due importi, esclusa la tredicesima mensilità, pari a 1.479,58 euro.

Tale differenza risulta inferiore a quella corrispondente (1.562,54) che si determina tra l'attuale trattamento stipendiale dell'ispettore capo (17.528,66) e quello conseguente alla parametrizzazione (19.091,20), come si evince dalla citata tabella AA.

Pertanto la posizione di tale personale non determina alcun onere aggiuntivo.

Il prospetto degli oneri finanziari di cui alla tabella AA, sopra richiamata, tiene conto anche degli effetti sull'indennità di buonuscita derivanti dal conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio; in relazione a quanto espressamente stabilito dal medesimo articolo 3, non considera invece gli oneri che deriverebbero dal medesimo conglobamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (18 per cento figurativo), in analogia a quanto previsto per il personale del Comparto Ministeri.

Il predetto articolo stabilisce inoltre che il conglobamento in argomento non produce effetti sul trattamento fruito dal personale in servizio all'estero.

In relazione alla "sterilizzazione" in esame lo stesso articolo 3 prevede che l'indennità integrativa speciale da considerare è quella in godimento nei livelli retributivi di provenienza e riportata nelle tabelle 6 e 7 allegate al decreto legislativo.

Una specifica disposizione, contenuta nell'articolo 3 in questione, salvaguarda il trattamento stipendiale del personale che accede a qualifiche di ruoli diversi per le quali sia individuato un parametro inferiore. In tal caso, al fine di assicurare all'interessato un trattamento stipendiale non inferiore a quello percepito precedentemente, si prevede la corresponsione di un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.

Con riferimento al personale collocato in ausiliaria, il nuovo sistema dei parametri non produce alcun effetto sulla relativa indennità, limitatamente al personale già "in ausiliaria" al 2 gennaio 2005.

L'articolo 4 prevede l'inserimento nella retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) della quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, calcolata sulla medesima retribuzione, tenuto conto che detta retribuzione non è omogenea per il personale che riveste il medesimo grado o qualifica.

L'obbiettivo è quello di garantire la corresponsione in misura piena dell'incremento annuo lordo indicato nella tabella "AA" che assorbe gli scatti gerarchici. Diversamente non sarebbe possibile garantire a ogni posizione economica il medesimo incremento.

Inoltre, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il "congelamento" della RIA, anche eventualmente rideterminata, allo scopo di ricondurre nel tempo le retribuzioni a sostanziale omogeneità nelle stesse posizioni di parametro.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Il Capo II del decreto reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 5 prevede un sistema di anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali da corrispondere in aggiunta al trattamento economico in godimento, senza effetti ai fini degli scatti gerarchici ed aggiuntivi e utili ai fini del calcolo della base pensionabile e dell'indennità di buonuscita.

Come sopra accennato sono stati utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 2002 (47 milioni di euro), 2003 (142 milioni di euro) e 2004 (288 milioni di euro).

La prima anticipazione è corrisposta al personale in servizio al 1° gennaio 2003 in relazione alle qualifiche o gradi e alle posizioni stipendiali riferite alla stessa data ed al totale degli stanziamenti relativi al 2002 e al 2003.

L'importo dell'anticipazione - indicato nella tabella CC e corrisposto in un'unica soluzione - è stato determinato in misura percentuale rispetto all'incremento annuo lordo, derivante dall'introduzione del sistema dei parametri, riportato nella citata tabella AA, previsto per le medesime posizioni al 1° gennaio 2005.

La seconda anticipazione è corrisposta al personale in servizio al 1° gennaio 2004 in relazione alle qualifiche o gradi e alle posizioni stipendiali riferite alla stessa data e agli stanziamenti relativi al medesimo anno.

L'importo dell'anticipazione - indicato nella tabella DD e corrisposto in un'unica soluzione - è stato determinato in misura percentuale rispetto al predetto incremento annuo lordo, riportato nella richiamata tabella AA, previsto per le medesime posizioni al 1° gennaio 2005.

L'articolo in esame precisa che tali anticipazioni non hanno effetto ai fini della determinazione della paga degli allievi vice-ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Manca un'analogha previsione per gli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, tenuto conto che indipendentemente dai ruoli di immissione (allievi ufficiali, marescialli, etc.) il relativo trattamento economico è correlato al valore stipendiale del grado iniziale della carriera di base che non risulta modificato dal presente decreto, come espressamente previsto anche dal successivo articolo 6, comma 2.

L'articolo 6 prevede che i benefici economici derivanti dal decreto in esame non producono effetti sui trattamenti economici accessori che verranno corrisposti negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In relazione a quanto sopra accennato relativamente alla determinazione di un parametro convenzionale per la qualifica o grado iniziale, lo stesso articolo stabilisce che fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dalle procedure di contrattazione e di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi equiparati non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 7 adegua al nuovo sistema dei parametri l'attuale previsione normativa, introdotta dai decreti "correttivi" del 2001, che riconosce agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti, con dieci anni di anzianità nel grado o qualifica, il trattamento economico degli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti.

Al predetto personale è attribuito, quindi, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori e gradi equiparati con meno di otto anni di anzianità.

Gli articoli da 8 a 13 prevedono disposizioni per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, volte a raccordare le rispettive discipline transitorie, introdotte dai decreti legislativi di riordino del 2001, al nuovo sistema dei parametri, al fine di assicurare allo stesso personale la medesima disciplina favorevole prevista dai citati provvedimenti, che si concretizza in una anticipazione temporale dell'accesso agli scatti aggiuntivi.

Le previsioni normative riguardano:

- a) gli assistenti capo e i sovrintendenti capo e qualifiche e gradi corrispondenti, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti di riordino del 2001, che nel corso del 2005 avrebbero maturato i requisiti temporali per l'acquisizione dello scatto aggiuntivo (quattro anni anziché otto) nonché quelli che pur avendo maturato le prescritte anzianità non sarebbero ancora in possesso dei requisiti soggettivi previsti (articoli dal 8 a 12, commi 1 e 2);
- b) gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti che a decorrere dal 2005 avrebbero maturato i requisiti temporali per l'acquisizione dello scatto aggiuntivo (articoli dal 8 a 12, comma 3 e articolo 13, comma 1);
- c) gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti che a decorrere dal 2005 avrebbero maturato i requisiti per l'ulteriore scatto aggiuntivo connesso all'assunzione della denominazione di sostituto commissario e denominazioni corrispondenti (articoli 8, 11 e 12, commi 4 e 5; articoli 9 e 10, comma 4, lettere b), c) e d); articolo 13, comma 3, lettera b).

Le predette disposizioni prevedono, pertanto, che in luogo degli scatti aggiuntivi sia attribuito lo specifico parametro.

Come sopra precisato, per il personale di cui alla lettera a) la disciplina transitoria termina nel 2005, per cui per effetto della disciplina a regime, che richiede otto anni di effettivo servizio nella qualifica o grado per accedere ai parametri di assistente capo e di sovrintendente capo con otto anni (articolo 2, comma 2, del presente decreto), dal 2006 fino al 2009 nessuno accederà a tali parametri.

In tale posizione si registrerà, pertanto, una diminuzione degli oneri quantificati al 2005 tenuto conto, ad esempio, del personale inquadrato in tale parametro che dopo tale anno e fino al 2009 cesserà dal servizio per limiti di età.

Ai fini del computo degli oneri relativi al 2005, il personale di cui alle lettere a), b) e c), destinatario della disciplina transitoria in argomento, è stato considerato nel dato della forza al 1° gennaio 2005.

Per il personale di cui alle lettere b) e c) la disciplina transitoria si protrae per gli anni successivi al 2005, analogamente a quanto previsto dai citati decreti di riordino del 2001.

In proposito si evidenzia che in base a tali provvedimenti al predetto personale sarebbe stato attribuito uno scatto aggiuntivo.

Il mantenimento della disciplina transitoria più favorevole per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti, determina, a decorrere dal 2006, un'anticipazione dell'onere, quantificato nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente relazione, derivante dall'attribuzione agli interessati dell'importo relativo all'attribuzione di un parametro superiore a quello in godimento.

Premesso che, come detto, si tratta di una anticipazione temporale di un beneficio economico che comunque sarebbe stato successivamente corrisposto, nelle allegate tabelle 3 e 4 sono stati quantificati i relativi oneri per il 2006.

Nel relativo calcolo si è tenuto conto del personale già destinatario della medesima disciplina transitoria dei riordini del 2001 che cesserà dal servizio nello stesso anno.

Al riguardo, nell'allegata tabella riepilogo oneri è dimostrato che per il 2006 il maggior onere in argomento è coperto dallo stanziamento a regime di 638.000 di euro.

Si tratta di un calcolo che, come risulta dalla citata tabella 3, non tiene peraltro conto dei risparmi nel 2006 (668.553 euro) derivanti dalle cessazioni dal servizio dei destinatari della disciplina transitoria che prevede, in luogo dello scatto aggiuntivo, l'attribuzione del parametro dell'ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con otto anni di anzianità.

Anche negli anni successivi si determinerà un meccanismo di compensazione tra i destinatari dei benefici in questione e quelli che cesseranno dal servizio destinatari della medesima disciplina transitoria, cui si deve aggiungere anche il numero (non irrilevante in relazione alle statistiche) delle probabili cessazioni a domanda o per dispensa per fisica inabilità, nonché quello relativo agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza

e qualifiche e gradi corrispondenti che accederanno, ad esempio, nel ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

L'introduzione del nuovo sistema dei parametri ha reso necessario anche un adattamento tecnico sul requisito di anzianità per l'ammissione alla selezione per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e denominazioni corrispondenti delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché della qualifica di luogotenente per le forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate.

Tale misura, prevista per ogni Forza di Polizia e per le Forze Armate (articolo 8, comma 7, articoli 9 e 10, comma 4, lettera a), articoli 11 e 12, comma 6, e articolo 13, comma 3, lettera a)), risulta necessaria in quanto il sistema introdotto con il riordino del 2001 era basato, sotto il profilo della tempistica, sul momento di acquisizione dello scatto aggiuntivo, istituito abrogato proprio dal sistema dei parametri. In tale ottica, sempre salvaguardando il regime transitorio dei decreti del 2001, si prevede ora che l'acquisizione della denominazione di sostituto commissario e denominazioni corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché della qualifica di luogotenente per le Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate avvenga al quindicesimo anno dalla promozione al grado apicale dei ruoli degli ispettori o dei marescialli, tenendo conto, altresì, delle deroghe già previste dal medesimo riordino del 2001 e finalizzate ad introdurre gradatamente le nuove figure di sostituto commissario e luogotenente.

In pratica, i quindici anni di anzianità nel grado di ispettore superiore e qualifiche e gradi corrispondenti sono la risultante di quanto già previsto per l'acquisizione dello scatto aggiuntivo (sette anni) e per il conferimento della denominazione di sostituto commissario o della qualifica di luogotenente (otto anni dallo scatto aggiuntivo).

Pertanto, tali previsioni non comportano oneri.

Con particolare riferimento al Corpo forestale dello Stato, il comma 8 dell'articolo 12 opera una interpretazione dell'articolo 30, comma 10, del decreto legislativo n. 87 del 2001, relativo al conseguimento, nella fase transitoria, della denominazione di "scelto" da parte degli ispettori superiori e dei periti superiori del Corpo forestale dello Stato, presupposto per l'attribuzione del parametro apicale, confermando l'allineamento con le disposizioni transitorie relative al personale di qualifica corrispondente della Polizia di Stato e del Corpo

di Polizia Penitenziaria che in questa fase non prevedevano alcuna selezione (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 53 del 2001 e articolo 21, comma 6, del decreto legislativo n. 76 del 2001).

Tale intervento non comporta alcun onere.

L'articolo 14 disciplina il trattamento economico del personale militare non contrattualizzato (ufficiali di complemento o in ferma prefissata o in rafferma, i graduati e i militari di truppa in ferma breve o prefissata).

Il raccordo con i nuovi parametri non comporta alcun onere aggiuntivo, in quanto i valori attuali della retribuzione prevista per tale personale non vengono incrementati, in quanto, come detto, il trattamento stipendiale delle qualifiche iniziali è rimasto invariato.

Nell'allegata tabella 6 è riportato il relativo prospetto esplicativo dal quale emerge che la percentuale del parametro indicata corrisponde all'attuale misura dello stipendio percepito.

L'articolo 15 individua le disposizioni abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2005, in relazione all'introduzione del sistema dei parametri.

L'articolo 16 reca la clausola di copertura finanziaria.

24/01/05

Verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

“INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE
ARMATE, A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 29 MARZO 2001, N. 86”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 7 della legge 26 marzo 2001, n.86, che ha delegato il Governo a modificare la normativa sui livelli retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente;
- VISTO l'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
- VISTI gli articoli 33, comma 2 e 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- SULLA PROPOSTA*

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

INTRODUZIONE DEL SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, escluso quello destinatario del trattamento stipendiale od economico dirigenziale.

Art. 2

(Sistema dei parametri stipendiali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.

Art. 3

(Effetti del sistema dei parametri stipendiali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennità integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni, riassorbibile all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonché delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale già collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.

Art. 4

(Effetti sulla retribuzione individuale di anzianità)

1. La quota parte del valore degli scatti gerarchici e aggiuntivi, eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005, calcolata sulla retribuzione individuale di anzianità, confluisce alla stessa data nella medesima retribuzione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5

(Anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali)

1. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2003, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti e da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle A1, A2 e A3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
2. Al personale di cui all'articolo 1, in servizio al 1° gennaio 2004, è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta al trattamento economico in godimento e senza effetti ai fini degli scatti eventualmente attribuiti o da attribuire, l'anticipazione stipendiale riportata nelle tabelle B1, B2 e B3, allegate al presente decreto, in relazione alle qualifiche, ai gradi e alle posizioni rivestite alla medesima data.
3. Le anticipazioni stipendiali di cui al presente articolo sono utili nei limiti degli importi percepiti ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'indennità di buonuscita a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003 e 2004.
4. Le anticipazioni di cui al presente articolo non producono effetti ai fini della determinazione della paga degli allievi vice ispettori, vice periti tecnici, vice revisori tecnici e qualifiche corrispondenti.

Art. 6
(Effetti sui trattamenti economici)

1. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto non hanno effetto sui trattamenti accessori che continuano ad essere corrisposti in relazione al grado o alla qualifica di appartenenza e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e fino a quando non interverranno i miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, il parametro attribuito al personale con qualifica di agente e gradi corrispondenti, indicato nelle tabelle 1 e 2, non modifica il trattamento stipendiale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, in godimento per il medesimo personale alla data di entrata in vigore del presente decreto e riportato nelle tabelle 3, 4 e 5.

Art. 7

*(Clausola di salvaguardia economica
per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore.

Art. 8

(Disposizioni per il personale della Polizia di Stato)

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione al parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
4. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di "sostituto commissario", di cui all'articolo 31-quater del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche al personale che riveste una qualifica corrispondente dei ruoli tecnici e dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato, nei limiti dei rispettivi ordinamenti.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) il comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”;

b) il comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

“1. I periti tecnici superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “sostituto direttore tecnico” con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”;

c) il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è sostituito dal seguente:

“1. Gli orchestrali periti tecnici superiori che al primo gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di “primo livello” con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”.

Art. 9

(Disposizioni per il personale dell'Arma dei carabinieri)

1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, commi 10 e 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) il comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. I Marescialli Aiutanti che abbiano maturato ovvero maturino, nel corso dell'anno, quindici anni di anzianità di grado e che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, sono ammessi alla procedura selettiva per titoli per il conferimento della qualifica di Luogotenente.";

b) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente:

"3. I Marescialli Aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di "carica speciale" o di "aiutante" del disciolto ruolo sottufficiali i quali alla medesima data del 1° gennaio 2005 non risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, conseguono la qualifica di "luogotenente", con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui allo stesso comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.";

- c) il comma 4 dell'art. 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83, è sostituito dal seguente: "4. Per il conferimento della qualifica di Luogotenente riferito agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 3 dell'articolo 38-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e successive modificazioni, e fermi restando gli altri requisiti e le condizioni di cui al medesimo articolo, ai Marescialli Aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995 e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto.";
- d) il comma 6 dell'articolo 30, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è sostituito dal seguente: "6. Per i Marescialli Aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, per l'ammissione alla procedura selettiva per il conseguimento della qualifica di Luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di maresciallo aiutante di cui alla tabella "C3", allegata al presente decreto.";
- e) al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, è aggiunta la tabella C allegata al presente decreto.

Art. 10

(Disposizioni per il personale del Corpo della Guardia di finanza)

1. Agli appuntati scelti e ai brigadieri capo destinatari della disciplina transitoria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'appuntato scelto e per il brigadiere capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.

2. Il parametro previsto per gli appuntati scelti e i brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con il medesimo grado destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.

3. Per il personale che acquisisce il grado di maresciallo aiutante entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per il medesimo grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai marescialli aiutanti che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 58-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) la lettera a), comma 1, dell'articolo 58-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "a) nell'anno per il quale viene effettuata la selezione dei titoli per il conferimento della citata qualifica, abbiano maturato ovvero maturino quindici anni di anzianità nel grado di maresciallo aiutante;"

b) il comma 2 dell'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente: "2. Ai marescialli aiutanti, comunque in servizio al 1° gennaio 2005, che hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di "aiutante" e la nomina a "carica speciale", con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, i quali, alla medesima data del 1° gennaio 2005, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, la qualifica di luogotenente è conferita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, ferme restando le condizioni indicate alla lettera d) dello stesso articolo.";

c) il comma 4 dell'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67, è sostituito dal seguente: "4. Per le procedure di conferimento della qualifica di luogotenente riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente, ai marescialli aiutanti è richiesta una permanenza minima nel grado di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.";

d) il comma 5 dell'articolo 12, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituito dal seguente: "5. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado compresa tra il 10 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai fini della partecipazione alla selezione per titoli per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesta una permanenza minima nel grado come indicata nella tabella "B" allegata al presente decreto.";

e) il periodo in calce alla tabella "F" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente il "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza", è sostituito dal seguente: "Il personale appartenente al Ruolo "Esecutori", fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-quater, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni, consegue la qualifica di luogotenente, a ruolo aperto, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente commissione di avanzamento.";

f) la tabella B allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto.

Art. 11

(Disposizioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo destinatari della disciplina transitoria prevista all'articolo 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto rispettivamente per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 18, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per tale qualifica con otto anni di anzianità nella medesima qualifica è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
4. Agli ispettori superiori destinatari della disciplina transitoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di sostituto commissario, di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1 allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore entro il 31 dicembre di ciascuno anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di sostituto commissario di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore nel 2001, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il comma 1 dell'articolo 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 - “1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «sostituto commissario» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”.

Art. 12

(Disposizioni per il personale del Corpo forestale dello Stato)

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate destinatari della disciplina transitoria prevista al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, in servizio al 1° gennaio 2005, che maturano a decorrere dalla medesima data i requisiti temporali ivi previsti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo è attribuito, in luogo del predetto scatto, il parametro previsto, rispettivamente, per l'assistente capo e per il sovrintendente capo con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1, allegata al presente decreto.
2. Il parametro previsto per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo, e qualifiche equiparate, con otto anni di anzianità nella qualifica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 anche al personale con la medesima qualifica destinatario della disciplina transitoria di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che ha già maturato alla medesima data la prescritta anzianità per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo, indipendentemente dai requisiti soggettivi ivi previsti.
3. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nella qualifica, utile ai fini dell'attribuzione del parametro previsto per la medesima qualifica con otto anni di anzianità è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 agli ispettori superiori ed ai periti superiori che hanno acquisito tale qualifica dal 2 settembre al 31 dicembre 2002 e non hanno maturato i requisiti per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
4. Agli ispettori superiori ed ai periti superiori destinatari della disciplina transitoria prevista ai commi 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2005 la denominazione di "scelto", di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è attribuito, in luogo dell'ulteriore scatto aggiuntivo, il parametro previsto per la posizione apicale del ruolo degli ispettori, riportato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5. Per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il requisito di anzianità nella qualifica ai fini dell'ammissione alla selezione per il conseguimento della denominazione di "scelto" di cui agli articoli 21-ter e 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è rispettivamente di 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anni. Il predetto requisito è di 9 anni per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore e perito superiore nel 2001, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2005:

a) il comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”;

b) il comma 1 dell'articolo 47-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di «scelto» con decorrenza dallo stesso 1° gennaio.”.

7. Al comma 10 dell'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, le parole “di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter” sono sostituite dalle seguenti: “relative alle condizioni soggettive di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 21-ter e 47-ter e quelle di cui agli articoli 21-bis, 21-quater, 47-bis.”.

Art. 13

(Disposizioni per il personale delle Forze Armate)

1. Per il personale che acquisisce il grado di primo maresciallo entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2003 al 2008, il periodo di permanenza nel grado utile, ai fini dell'accesso al parametro previsto per tale grado con otto anni di anzianità di grado è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 2, 3, 4, 5, 6, e 7 anni. Il predetto parametro è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2005 ai primi marescialli che hanno acquisito il grado tra il 2 settembre e il 31 dicembre 2002, non destinatari del trattamento economico di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.
2. Il trattamento di cui all'articolo 34-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e successive modificazioni, così come integrato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, utile ai fini di pensione e di buonuscita, viene mantenuto nella misura in godimento alla data del 31 dicembre 2004 e viene riassorbito all'atto del passaggio al parametro successivo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005:
 - a) il comma 2, dell'articolo 6-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado";
 - b) il comma 1 dell'articolo 6-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella "B4", allegata al presente decreto.";
 - c) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è aggiunta la tabella E allegata al presente decreto;
 - d) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto compatibili al personale del ruolo dei musicisti.

Articolo 14

(Disposizioni particolari sul trattamento economico del personale militare)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sottotenenti ed ai tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma è attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio permanente.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ai volontari di truppa in ferma breve o prefissata nonché agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrico del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 15
(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogati:

- a) gli articoli 138 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;
- b) gli articoli 12-bis, 24-quinquies.1, 24-octies, 27-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-ter, 31-quater, comma 4, e 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
- c) gli articoli 11-bis, 20-quinquies.1, 20-octies, 25-quinquies, 28-bis, 31.1, 31-quater e 31-quinquies, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni;
- d) gli articoli 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, comma 4, del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni;
- e) gli articoli 11-bis, 19-bis, 21-bis, 28-bis, 29-bis, 30.1, 30-ter, 30-quater comma 4, e 30-quinquies del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
- f) gli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis, commi 1 e 3, 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 39-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
- g) gli articoli 37-bis, 37-ter, 38-ter, commi 1 e 7, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies, 54-sexies e 54-septies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;
- h) gli articoli 58-ter, 73-bis, 73-ter, 73-quater e 73-quinquies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
- i) gli articoli 21-bis, 21-ter, comma 4, 21-quater, 47-bis, 47-ter, comma 4, 47-quater e i commi da 1-bis a 1-decies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
- j) l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni;
- k) l'articolo 32, comma 3 bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;
- l) gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 2000, n. 356;
- m) l'articolo 19, comma 3, e l'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53;
- n) l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67;
- o) l'articolo 21, comma 3, e l'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
- p) l'articolo 30, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83.
- q) l'articolo 30, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.

Art. 16

(Clausola finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 189 milioni di euro per l'anno 2003, a 288 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 638 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede: quanto a 139 milioni di euro per l'anno 2003 e 138 milioni di euro a decorrere dal 2004 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003, 150 milioni di euro per l'anno 2004, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. La spesa derivante dal presente decreto è soggetta a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito , con modificazione, nella legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di spesa superiori a quelli indicati nel comma 1, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse finalizzate ai rinnovi degli accordi sindacali ed alle procedure di concertazione relative alle categorie di personale interessato.

TABELLA C
[Art. 9, comma 4, lettera e)]

TABELLA "C3" (art. 30, comma 6, decreto legislativo n. 83/2001)

ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE	ANZIANITA' MINIMA NEL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE
Dal 15.04.2001 al 31.12.2002	9 ANNI
Dal 01.01.2003 al 31.12.2003	10 ANNI
Dal 01.01.2004 al 31.12.2004	11 ANNI
Dal 01.01.2005 al 31.12.2005	12 ANNI
Dal 01.01.2006 al 31.12.2006	13 ANNI
Dal 01.01.2007 al 31.12.2007	14 ANNI

TABELLA D
[Art. 10, comma 4, lettera f)]

TABELLA "B" (art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 67/2001)

ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE	ANZIANITA' MINIMA NEL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE
Dal 10.04.2001 al 31.12.2002	9 ANNI
Dal 01.01.2003 al 31.12.2003	10 ANNI
Dal 01.01.2004 al 31.12.2004	11 ANNI
Dal 01.01.2005 al 31.12.2005	12 ANNI
Dal 01.01.2006 al 31.12.2006	13 ANNI
Dal 01.01.2007 al 31.12.2007	14 ANNI

TABELLA E
[Art. 13, comma 3, lettera c)]

TABELLA "B4" (art. 6-ter, comma 1, decreto legislativo n. 196/1995)

ANNO DI PROMOZIONE AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO	ANZIANITA' MINIMA PER L'INSERIMENTO NELL'ALiquOTA DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI LUOGOTENENTE AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DEL D.LGS. 196/95
Dal 15.04.2001 al 31.12.2002	8 ANNI
Dal 01.01.2003 al 31.12.2003	9 ANNI
Dal 01.01.2004 al 31.12.2004	10 ANNI
Dal 01.01.2005 al 31.12.2005	11 ANNI
Dal 01.01.2006 al 31.12.2006	12 ANNI
Dal 01.01.2007 al 31.12.2007	13 ANNI